

CHE COS'È IL WHISTLEBLOWING?

E' quello strumento mediante il quale i dipendenti – e non solo loro – di un'azienda possono segnalare, in modo riservato e protetto, a specifici soggetti (Comitato di segnalazione) l'avvenuta violazione, o la presunzione di violazione, ovvero la commissione di un illecito o di reati specifici commessi in seno all'azienda.

Pur essendo un istituto già presente in Italia dal 2017, la nuova normativa, il D.Lgs. n. 24/2023 di matrice comunitaria, amplia le tutele previste per i segnalatori.

FALSI MITI...

Sono molte le ragioni, spesso infondate, che portano le azienda a guardare con scetticismo e timore all'implementazione di un sistema di segnalazione. Per lo più vi è la paura di ricevere un altissimo numero di denunce interne e di ricevere numerose comunicazioni improprie.

Secondo il Whistleblowing Report 2021 la media di segnalazioni ricevute dalle aziende è pari a una media di 34 all'anno.

Un numero maggiore di segnalazioni potrebbe non essere un aspetto negativo: significa semplicemente che nell'organizzazione è presente una cultura aperta basata su trasparenza e integrità (c.d. ***Speak Up Culture***)

CHI È IL WHISTLEBLOWER?

Il segnalante (whistleblower) è una persona fisica che segnala e/o divulga informazioni riguardanti effettive o potenziali violazioni che si sono verificate o che potrebbero verificarsi nell'ambito delle sue attività professionali causando un danno all'ente pubblico o privato in cui lavora o ai soggetti che con questo si relazionano (tra cui ad esempio consumatori, clienti, azionisti).

CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?

- **dipendenti** (anche in periodo di prova);
- **lavoratori autonomi e collaboratori**;
- dipendenti o collaboratori dei **fornitori**;
- **liberi professionisti** e i **consulenti** che prestano la propria attività per l'azienda;
- **volontari** e i **tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti;
- **gli azionisti** e le persone con funzioni di **amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**;
- **candidati e potenziali fornitori**.

N.B.: La segnalazione può essere effettuata anche **dopo la cessazione del rapporto di lavoro**


QUALI VIOLAZIONI POSSONO ESSERE SEGNALATE?

- corruzione in tutte le sue forme (compresa la corruzione e il riciclaggio di denaro)
 - reati o violazioni di obblighi legali (nazionali e internazionali)
 - pericoli per la salute pubblica e la sicurezza sul lavoro
 - pericoli per l'ambiente
 - violazione dei diritti umani
 - sfruttamento o abuso minorile
 - molestie sessuali, bullismo e discriminazione

- abusi, negligenza o crudeltà sugli animali
- errori di giustizia
- abuso di potere
- *insider trading*, evasione fiscale o violazioni della concorrenza o del mercato commerciale internazionale
- uso non autorizzato di fondi, beni o risorse
- sprechi o cattiva amministrazione
- conflitti di interesse
- false dichiarazioni contabili
- Violazioni del Modello 231 e del Codice Etico

A condizione che la violazione non sia legata ad un interesse personale che attiene esclusivamente al proprio rapporto

COME POSSO SEGNALARE?



IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il contenuto della segnalazione è libero.

Tuttavia deve includere:

1. una precisa descrizione dell'oggetto della segnalazione, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti;
2. gli elementi che consentano, ove possibile, una chiara identificazione del soggetto segnalato ritenuto il presunto autore della condotta illecita e/o della violazione del Modello;
3. eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione e ai quali devono essere di conseguenza accordate le tutele previste dalla presente procedura in caso di ritorsioni;

4. eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
5. ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.
6. Di voler restare anonimo

Alla segnalazione può essere allegata ogni eventuale documentazione utile a meglio circostanziare i fatti denunciati.

COSA SUCCEDE DOPO L'INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE?

Step 1

Se la segnalazione è stata inserita correttamente, riceverai subito una conferma di invio dalla piattaforma;

Step 2

Entro 7 giorni lavorativi, riceverai dal Comitato per le segnalazioni la conferma della presa in carico della segnalazione;

Step 3

Entro 3 mesi dalla presa in carico della segnalazione, riceverai un riscontro

RISERVATEZZA



La tua identità rimarrà riservata e i tuoi dati saranno accessibili solo ed esclusivamente ai componenti del Comitato di gestione delle segnalazioni



Ricordati di utilizzare solo questa piattaforma o gli altri canali messi a disposizione dall'azienda (e di non utilizzare la casella e mail o altri strumenti) per tutte le comunicazioni relative alla segnalazione

E COME SI FA CON IL GDPR...?

- I tuoi dati personali saranno trattati in conformità alla **normativa privacy** vigente, come da informativa trasmessa.
- La documentazione e i dati relativi alla segnalazione saranno conservati per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione (comunque non oltre **5anni** dalla comunicazione dell'esito finale della procedura).

A QUALI MISURE PROTETTIVE HO DIRITTO SE FACCIO UNA SEGNALAZIONE?

RISERVATEZZA

La tua identità non verrà rivelata nell'ambito della procedura interna

PROTEZIONE DAGLI EVENTUALI ATTI RITORSIVI DEL

A causa di una tua segnalazione, non potrai, per esempio, essere licenziato, demansionato o vederti applicato un qualsiasi trattamento sfavorevole

ATTENZIONE!

Tuttavia, la tua identità potrebbe essere rivelata:

- se presti il tuo consenso o sei tu stesso a rivelarla;
- nel contesto di un procedimento giudiziario.

LE MISURE DI PROTEZIONE SI APPLICANO SOLO AL SEGNALANTE?


No, si applicano anche a:

- a. ai **FACILITATORI**, cioè i colleghi che ti assistono nel processo di segnalazione;
- b. ai tuoi **FAMILIARI** che lavorano nello stesso contesto lavorativo;
- c. ai tuoi **COLLEGHI** con cui hai un rapporto abituale e corrente;
- d. ad eventuali **ENTI DI TUA PROPRIETA' O PER I QUALI LAVORI**, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

COSA MI SUCCEDE SE LA MIA SEGNALAZIONE È FALSA?



Attenzione: la segnalazione deve essere effettuata in buona fede e **solo se hai fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni siano vere.**



Se venisse accertato che hai effettuato una segnalazione volutamente falsa, potresti ricevere una **sanzione disciplinare** ed essere passibile di denuncia per calunnia o diffamazione.



Per questo motivo, è molto importante che la segnalazione venga fatta con **serietà** e in **buona fede**.

SEGNALAZIONE ESTERNA ALL'ANAC

Puoi fare una segnalazione all'ANAC se:

a) Hai già effettuato la segnalazione interna, ma **non ha avuto seguito;**

oppure

b) Hai **fondati motivi** per credere che:

- alla segnalazione interna non sarà dato un efficace seguito;

- ci sia il rischio di una ritorsione;

- la violazione può costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Come?

- Collegandoti al seguente link: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F>

SI PUÒ RENDERE PUBBLICA LA SEGNALAZIONE?



Attenzione!

La **divulgazione pubblica della violazione** (cioè tramite la stampa, mezzi elettronici o comunque mezzi di diffusione in grado di raggiungere un grande numero di persone) **potrebbe impedirti di ottenere le tutele previste dalla legge.**

A meno che non si rientri in uno di questi casi:

1. Hai effettuato la segnalazione interna ed esterna **senza avere alcun riscontro;**

Oppure

2. Hai fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un **pericolo imminente** o palese per il pubblico interesse;

Oppure

3. Hai fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il **rischio di ritorsioni** o possa **non avere efficace seguito** in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto



In caso di dubbi, consulta la procedura completa disponibile sul sito internet aziendale